

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto locazione “tipico” ammesso l'utilizzo del credito

Il credito d'imposta per negozi e botteghe (C/1) si applica anche ai “canoni” relativi ad immobili condotti in forza di un contratto diverso dalla locazione, se la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”. In pratica, e in applicazione dei principi espressi per utilizzo del similare credito d'imposta affitti previsto dall'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (decreto “Rilancio”), possibile fruire del credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti da un contratto di concessione stipulato col comune, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione (cfr. paragrafo 3, [circolare n. 14/E del 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 809](#)). Stesso discorso, anche nel caso in cui l'immobile sia condotto in forza di contratto *leasing* operativo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risposta ad interpello n. 318 del 7 settembre 2020](#).

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle](#)

[Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020](#), con oggetto: DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di un provvedimento amministrativo di concessione da parte di un ente pubblico o nel caso di contratto *leasing* operativo – Affermazione – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27